

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 del mese di aprile 2020, si sono incontrati in via telematica:

- La Società **GAP (Italy) S.r.l.** (in seguito datore di lavoro o Società)

Codice Fiscale: 05038340484

Sede legale: in Milano 20121, Piazza Filippo Meda 3

CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.

nella persona di Daniela Tandin (HR Manager Italy)

- Le OO.SS nazionali:

- Filcams-Cgil nazionale nella persona di Jeff Nonato;

Anche in rappresentanza delle OO.SS. territoriali non presenti.

nell'ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale avviata dalla società con PEC del 8 aprile 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 nonché dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020.

Premesso che:

A) Il datore di lavoro alla data di sottoscrizione del presente accordo dichiara di:

- applicare il **Contratto collettivo nazionale** di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS;
- non poter accedere a CIGO, FIS e Fondi di solidarietà con causale "COVID 19 - Nazionale" ma aver diritto alla sola CIGS per la quale tuttavia non è possibile accedere nell'ambito dell'emergenza in questione;
- di rientrare nella casistica aziende "cd Plurilocalizzate" prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze n. 3 del 24 marzo 2020, nonché della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, in quanto datore di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome.

B) a seguito del susseguirsi degli eventi derivanti dall'emergenza Covid-19 e dai relativi decreti legge e DPCM emanati dal Governo e dalle delibere regionali, che nell'ultimo periodo hanno portato alla progressiva riduzione e sospensione delle attività lavorative del datore di lavoro, le Parti hanno ritenuto necessario avviare un percorso di costante confronto al fine di far fronte alla grave situazione in essere;

C) a seguito della pubblicazione del D.L. n. 18/2020, nonché della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, le Parti hanno ritenuto opportuno addivenire ad un Accordo Quadro che possa riguardare l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per tutti i lavoratori dipendenti impiegati presso la Società e che abbia valenza


sull'intero territorio nazionale e quale Accordo sindacale a livello regionale per ogni regione in cui sono presenti unità produttive del datore di lavoro.

D) Le unità aziendali coinvolte nel ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono specificate nell'allegato 1 e saranno tutte interessate da sospensione fino "a zero ore".

E) le Parti danno atto che i lavoratori collocati in CIG in deroga non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa.

Le parti concordano quanto segue:

1. Il datore di lavoro provvederà a sospendere, con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), un numero di lavoratori fino ad un massimo di 307 unità del personale dipendente in forza alla data del 17 marzo 2020, impiegato sia presso i negozi, per cui abbiamo attualmente una sospensione totale delle attività, che presso i nostri Uffici di Milano, in quanto addetti alle attività che, in misura variabile e non ancora del tutto prevedibile, stanno subendo una contrazione lavorativa.
2. Pur richiedendo una sospensione totale dell'attività, ci si riserva la facoltà di riprendere parzialmente l'attività qualora si presenti la necessità e pertanto la forza aziendale interessata alla sospensione e/o riduzione pur essendo la totalità dei lavoratori, sarà da individuarsi a consuntivo.
3. Alla ripresa parziale delle attività della Società, la riduzione/sospensione dal lavoro verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni.
4. La comunicazione dei giorni di sospensione avverrà attraverso un calendario settimanale condiviso con i dipendenti;
5. La Società si riserva di richiamare i dipendenti interessati dalla Cig in deroga con un preavviso di norma pari a 48 ore.
6. La sospensione decorrerà dal 1 aprile 2020 per un periodo di 9 settimane per il personale dipendente in tutte le regioni ad esclusione della Lombardia ed Emilia Romagna dove le settimane saranno 13.
7. Lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga con la causale "Covid-19" e "COVID 19 Nazionale" potrà comportare una riduzione dell'orario settimanale a partire dalle 40 ore fino ad un massimo della sospensione a zero ore per un totale massimo di ore richieste di 75.759 e, rispettivamente:
 - a) con riferimento al periodo di 9 settimane previsto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 per:
 - i. Emilia-Romagna;
 - ii. Friuli - Venezia Giulia;
 - iii. Lazio;
 - iv. Lombardia;
 - v. Piemonte;
 - vi. Toscana.



b) con riferimento al periodo aggiuntivo di 1 mese previsto ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020 per:

- i. Lombardia:
- ii. Emilia-Romagna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Datore di Lavoro:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dario...', written over a dotted line.

Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. S.', written over a dotted line.